



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/84 del 21.12.2022

Nuove disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale di cui al D.Lgs. n. 386/2003 e alla Direttiva 1999/105/CE, alla L.R. 27 aprile 2016, n. 8 e al D.Lgs. n. 34/2018

Premessa

La direttiva 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, ha definito le linee guida per la vivaistica forestale nel territorio dell'Unione, il suo recepimento è avvenuto in Italia con il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 la sua applicazione nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna è avvenuta con l'adozione della deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2012, n. 38/11, avvalendosi della "Clausola di cedevolezza" prevista dall'art. 17 del decreto legislativo di recepimento della normativa europea.

Il lavoro di adeguamento delle procedure della Regione Autonoma della Sardegna al D.Lgs. n. 386/2003 è svolto dalla Commissione Tecnica Regionale espressamente prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2012, n. 38/11 nel rispetto dell'Allegato n. 1 alla deliberazione, nel quale ne sono stati definiti la composizione ed i compiti.

La Regione Sardegna provvede all'attuazione della norma attraverso diversi soggetti istituzionali, individuati in conformità alle rispettive competenze possedute ai sensi di leggi regionali, nonché tramite atti organizzativi emanati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 31/1998.

Le presenti Disposizioni si applicano alle Direzioni generali elencate nel successivo articolo 1 e alle strutture di Servizio in organico da queste espressamente delegate all'espletamento delle funzioni attribuite, coordinate nell'ambito della Commissione Tecnica Regionale quale organismo regionale di indirizzo tecnico e monitoraggio.

Art. 1 - Commissione tecnica regionale (art. 33 comma 4 L.R. n. 8/2016)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33, comma 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "Legge Forestale della Sardegna", sono di seguito ridefiniti composizione e compiti della Commissione Tecnica Regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.38/11/2012, quale organismo di indirizzo tecnico e monitoraggio per l'applicazione del D.Lgs. n. 386/2003: "Attuazione della Direttiva 1999/105 CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

La Commissione Tecnica Regionale, è istituita presso la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente con determinazione del Direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali (di seguito Servizio TNPF) competente in materia, ed è costituita dai referenti indicati espressamente dalle Direzioni generali di seguito richiamate:

- della Difesa dell'Ambiente,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA),
- dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il Servizio Fitosanitario Regionale,
- della Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.STAS.),
- dell'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (Agris Sardegna) per il Servizio Ricerca per la sughericoltura e la selvicoltura.

Art. 2 - Disposizioni generali (L.R. n. 8/2016, art. 33)

Al Servizio TNPF sono attribuite le funzioni di coordinamento generale e di controllo dell'andamento attuativo delle presenti disposizioni.

Il Servizio TNPF cura i rapporti istituzionali con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con gli organismi tecnici da esso incaricati o altre strutture nazionali di competenza e Fornisce supporto tecnico amministrativo alla Direzione generale e all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per la proposta di atti di natura legislativa in materia.

Alla Commissione Tecnica Regionale sono demandate le funzioni di indirizzo tecnico e monitoraggio attuativo delle presenti disposizioni con particolare riferimento a:

- definizione di proposte relative ai procedimenti applicativi delle disposizioni del D.Lgs. n. 386/2003 e predisposizione della relativa modulistica;
- definizione di proposte relative a modifiche migliorative del sistema organizzativo adottato;
- definizione di proposte di inserimento di nuove specie nell'Allegato I del D.Lgs. n. 386/2003 da presentare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- definizione di proposte in merito alla possibilità da parte della Regione della adozione di misure analoghe o meno rigorose per le specie non previste nell'allegato I del D.Lgs. n. 386/2003.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Servizio TNPF redige un rapporto di monitoraggio sulle attività di coordinamento svolte nell'anno precedente, da presentare alla Direzione generale di riferimento.

Art. 3 - Disposizioni relative alla certificazione dei materiali di base (articolo 3, commi 1, 2, 3; articolo 10, commi 1, 2, 4; articolo 11, commi 1, 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 386/2003)

La Regione Sardegna adotta, per le specie di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 386/2003, i requisiti minimi di ammissione dei materiali di base di cui agli allegati II, III, IV e V dello stesso decreto.

Il Registro regionale dei materiali di base è istituito presso la Direzione generale del CFVA (L.R. n. 8/2016, art. 33, comma 6) che ne cura la tenuta.

Solo i materiali di moltiplicazione forestale ammessi al Registro regionale dei materiali di base possono essere utilizzati per la produzione e la commercializzazione del materiale vivaistico di interesse forestale. Pertanto, tutti i soggetti aventi titolo di legge, pubblici e privati, possono avviare la richiesta di iscrizione al Registro regionale dei materiali di base delle proprie unità di ammissione,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

definite all'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 386/2003, avanzando apposita istanza corredata degli allegati tecnici, secondo le modalità approvate e indicate dalla Commissione tecnica regionale.

I procedimenti e la modulistica, conformati alla normativa in vigore, sono adottati con determinazione del Direttore del Servizio TNPF, su proposta della Commissione Tecnica Regionale, o del CFVA in qualità di componente avente competenze specifiche, e condivisi con la Commissione.

Al CFVA competono le procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei requisiti dei materiali di base ai fini dell'ammissione, le attività di controllo degli stessi e la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di ammissione.

Il procedimento d'iscrizione delle unità di ammissione nel Registro regionale dei materiali di base è a cura della Direzione generale del CFVA che ne approva l'iscrizione con propria determinazione. La determinazione è notificata ai proprietari o ai gestori delle unità di ammissione, ed è pubblicata nel sito web istituzionale del CFVA.

L'avvio e l'esito delle procedure di ammissione sono comunicati al Servizio TNPF.

La Direzione generale del CFVA provvede alla trasmissione periodica del Registro regionale dei materiali di base al Ministero competente, per il popolamento e l'aggiornamento del Registro nazionale dei materiali di base, istituito, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 34/2003, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) 30 dicembre 2020, n. 9403879, articolo 4 e approvato con decreto MiPAAF 6 luglio 2021, n. 307490, art. 1.

L'Agenzia Fo.Re.STAS, in qualità di struttura pubblica di riferimento per il settore vivaistico (L.R. n. 8/2016, art. 33, comma 10) elabora e propone piani e programmi rivolti all'aggiornamento e all'integrazione del compendio dei materiali forestali di base iscritti nel Registro regionale (L.R. n. 8/2016 art. 33, comma 7), proponendo nuove unità di ammissione per la produzione di materiali di propagazione nelle categorie "*identificati alla fonte*" e "*selezionati*", e alla realizzazione di arboreti da seme per le categorie "*qualificati*" e "*controllati*", di specie forestali funzionali al fabbisogno regionale, propone specifiche linee guida regionali per migliorare gli standard colturali nei vivai pubblici e privati.

L'Agenzia Agris Sardegna, quale struttura regionale di riferimento per lo studio e la ricerca sui sistemi forestali e sulla gestione ambientale e produttiva nella sughericoltura e silvicoltura, offre servizi di natura tecnico scientifica in ambito forestale vivaistico, fitosanitario e della biodiversità. Collabora con l'Agenzia Fo.Re.STAS nell'elaborazione di piani e programmi regionali per il rafforzamento degli standard di qualità fitosanitaria delle produzioni vivaistiche oltre che nella implementazione di programmi di formazione rivolti agli addetti del settore.

Indirizzi Operativi

La Regione Sardegna, su proposta della Commissione Tecnica Regionale, ha definito procedimenti e modulistica per l'iscrizione al Registro regionale dei materiali di base per le categorie I e II *identificati alla fonte* e *selezionati*. Il Registro è tenuto dal CFVA (determinazione del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente 18 marzo 2016, n.154).

La Commissione Tecnica Regionale prosegue l'attività finalizzata all'integrazione dei materiali di base ammessi nel Registro regionale, delineando i procedimenti per l'ammissione dei materiali di base per le categorie qualificati e controllati, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse degli stessi in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

relazione alle attività di gestione forestale e agli scopi produttivi delle specie, come definite dal D.Lgs. n. 34/2018, art.7, comma 1, tenendo conto del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 17 maggio 2022, *“Linee guida per la programmazione della produzione e l’impiego di specie autoctone di interesse forestale”*.

L’Agenzia Fo.Re.STAS e l’Agenzia Agris Sardegna attuano un programma regionale per l’individuazione di nuove unità di ammissione nei terreni pubblici demaniali, di proprietà o a qualunque titolo gestiti, anche per ulteriori specie di interesse regionale.

L’Agenzia Fo.Re.STAS in collaborazione con l’Agenzia Agris Sardegna, relativamente ai propri materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai fini dell’ottenimento di parere vincolante in via tecnica, è tenuta a sottoporre alla Commissione Tecnica regionale i seguenti atti:

- a) proposta di protocolli, disciplinari o piani di gestione dei materiali di base ammessi;
- b) proposta di atto organizzativo e applicativo concernente l’uso delle aree di raccolta che dovrà garantire la possibilità di approvvigionamento del materiale di moltiplicazione alle strutture vivaistiche private abilitate, in conformità ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità, nonché alle norme per la tutela della concorrenza e liberalizzazione dei settori produttivi.

L’atto organizzativo e applicativo di cui al punto b) che precede dovrà essere compiutamente adottato dalle due Agenzie Fo.Re.STAS e Agris Sardegna, successivamente all’approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

Art. 4 - Disposizioni relative al rilascio della licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione (D.Lgs. n. 386/2003, art.4)

Il *“Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione”* di cui al D.Lgs. n. 386/2003, art. 4, comma 2 e alla L.R. n. 8/2016, art. 33, comma 5, già istituito con determinazione 30 settembre 2013, n.16934/607, del Servizio competente della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, è tenuto presso il Servizio Fitosanitario Regionale.

Possono iscriversi al Registro ufficiale dei fornitori gli operatori professionali iscritti al *“Registro Ufficiale dei Produttori Professionali”* (RUOP), di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, che abbiano conseguito la *“Licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione del materiale forestale di moltiplicazione”* di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 386/2003.

Il rilascio della licenza è in capo al Servizio Fitosanitario Regionale, che provvede alle procedure di iscrizione e alle attività di controllo dei requisiti di accesso. di verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di ammissione.

Il Servizio Fitosanitario Regionale comunica al CFVA la chiusura del procedimento di registrazione al RUOP e l’eventuale aggiornamento e/o variazioni dei dati di registrazione.

I procedimenti e la modulistica, conformati alla normativa in vigore, sono adottati con determinazione del Direttore del Servizio TNPF, su proposta della Commissione Tecnica Regionale o del Servizio Fitosanitario Regionale, quale componente avente competenze specifiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5 - Disposizioni relative alla raccolta e certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003, art. 6)

La raccolta del materiale forestale di moltiplicazione è consentita ai titolari della licenza, ovvero iscritti al “*Registro Regionale dei Fornitori*”.

La competenza del rilascio del “*Certificato principale d’identità*” (C.p.i.) dei materiali di moltiplicazione prelevati da materiali di base iscritti al registro regionale è attribuito al CFVA.

L’operatore autorizzato comunica preventivamente al CFVA la data della raccolta e l’unità di ammissione interessata dal prelievo; successivamente alla raccolta comunica al CFVA l’avvenuta raccolta del materiale di moltiplicazione e ne richiede il Certificato principale d’identità, contenente il riferimento unico di registro dell’unità di ammissione e le informazioni di cui all’Allegato VIII del D.Lgs.386/2003 e dell’Allegato 1 del decreto MiPAAF 30.12.2020, n. 9403879.

I modelli per le comunicazioni, conformati alla normativa in vigore, sono adottati con determinazione del Direttore del Servizio TNPF, su proposta della Commissione Tecnica Regionale o del CFVA, quale componente della Commissione con competenze specifiche.

Il CFVA provvede a tutti gli adempimenti e controlli di regolarità contestualmente alle diverse possibili casistiche di certificazione di cui al D.Lgs. n. 386/2003, art. 6.

Art. 6 - Disposizioni relative alla gestione di carico e scarico dei materiali di moltiplicazione forestale (D.Lgs. n. 386/2003, art. 5)

I titolari della licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali, ovvero gli operatori professionali iscritti al *Registro ufficiale dei fornitori* tengono presso ogni centro aziendale un “*Registro di carico e scarico*”.

Gli stessi Operatori professionali comunicano annualmente, entro il 31 dicembre, al CFVA, su richiesta e utilizzando la modulistica predefinita, lo stato di consistenza del materiale di moltiplicazione forestale presente nelle proprie unità produttive, finalizzato alla redazione del *Rapporto annuale di consistenza* dei materiali da trasmettere all’ufficio competente del MiPAAF, a cura del CFVA.

I modelli dei registri di carico e scarico, conformati alla normativa in vigore, sono adottati con determinazione del Direttore del Servizio TNPF.

La gestione dei dati relativi alla raccolta e alla produzione del materiale di moltiplicazione è a cura del CFVA, che provvede annualmente alla trasmissione degli stessi dati al MiPAAF.

Art. 7 - Disposizioni relative all’esercizio dei controlli e di comminazione di sanzioni (D.Lgs. n. 386/2003, artt.15 e 16)

Le attività di controllo relative all’adempimento degli obblighi di legge sono esercitate dal CFVA mediante controlli di ufficio e ispezioni ufficiali sui fornitori registrati. La contestazione delle violazioni e la comminazione delle sanzioni previste dalla legge per i trasgressori è adempiuta dallo stesso CFVA,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in conformità con le disposizioni adottate a livello nazionale dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 386/2003.

Art. 8 - Altre disposizioni

Il presente atto di indirizzo è conforme alle vigenti norme sulla concorrenza e in particolare alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, *“Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”*.

Tutte le eventuali disposizioni del D.Lgs. n. 386/2003 non espressamente richiamate dal presente atto si intendono sovraordinate allo stesso e di natura cogente per i destinatari.

Art. 9 - Atti e norme di riferimento (in ordine cronologico)

- Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 - Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda” che attribuisce al CFVA le competenze sul controllo dei semi e delle piantine forestali.
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
- Direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.
- Decreto del Presidente Regione 13 gennaio 2000, n. 4, istitutivo del Servizio Fitosanitario regionale.
- Regolamento (CE) n.1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto concerne la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base.
- Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, *“Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione”*.
- Titolo I del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”*.
- Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante la riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura, nonché l’istituzione dell’Agenzia AGRIS Sardegna.
- Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 53/9 *“Procedura per l’approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001, recante il Programma Strategico n. 3 in materia di regolamentazione della produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestale ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003”*.
- Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2010, n. 40 che modifica gli assetti organizzativi della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Deliberazione della Giunta regionale 18/9/2012, n. 38/11, “Attuazione del D.Lgs. n. 386/2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999/CE, Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale”.
- Determinazione della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 20 marzo 2014, n. 502, “Attuazione art. 10 del D.Lgs. n. 386/2003: istituzione del registro regionale dei materiali di base della Regione Sardegna”.
- Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”, (art. 7 Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione).
- Determinazione del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente Rep. n. 154 del 18 marzo 2016, “Pubblicazione delle procedure per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 386/2003 sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione in attuazione della Delib.G.R. n. 38/11 del 18.9.2012”.
- Legge regionale del 27 aprile 2016, n. 8, “Legge forestale della Sardegna”, (art. 33 Vivaistica forestale e Titolo VI istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna).
- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del 26 ottobre 2016, “relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio”.
- Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)”.
- Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, (art. 13 Materiali forestali di moltiplicazione).
- Decreto ministeriale (MiPAAF) 11 dicembre 2018, prot. n.12077, istitutivo della Commissione tecnica nazionale di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 386/2003.
- Regolamento (UE) 2019/827 del 13 marzo 2019, “relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Decreto ministeriale (MiPAAF) 30 dicembre 2020, prot. n. 9403879, sulla valorizzazione delle risorse genetiche forestali e approvazione del Registro Nazionale dei Materiali di Base.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, *“Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*.
- Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 31 marzo 2021, n. 3022/3, sulla approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i Boschi e terreni sottoposti a Vincolo idrogeologico.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 11 giugno 2021, prot. n. 269708, sulla nuova delimitazione delle Regioni di provenienza.
- Legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, *“Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016 (art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di coordinamento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale)”*.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ministeriale 6 luglio 2021, prot. n. 307490, sulla approvazione del Registro Nazionale dei Materiali di Base.
- Decreto interministeriale (MiPAAF, MiC, MiTE, MiSE) 24 dicembre 2021, prot. n. 677064, sulla approvazione della Strategia forestale nazionale.
- Determinazione del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente 1 marzo 2022, prot. n. 5402 Rep. n. 176, *“Aggiornamento e pubblicazione della modulistica relativa all’applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione secondo le indicazioni dei DM (MiPAAF) n. 9403879 del 30 dicembre 2020 e n. 269708 dell’11 giugno 2021”*.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ministeriale 18 maggio 2022, prot. n. 224492, concernente le linee guida per la programmazione della produzione e l’impiego di specie autoctone di interesse forestale.
- Decreto dipartimentale delle Politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale (Mipaaf) 4 luglio 2022, prot. n. 0297436, concernente aggiornamento composizione Commissione tecnica nazionale.